Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Impianti di depurazione e autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Il Ministero corre ai ripari con un decreto

A cura di Mauro Kusturin

A distanza di più di un anno, torno la terza volta sull'argomento "***Impianti di depurazione & autorizzazione alle emissioni in atmosfera",*** per aggiornare i lettori della nostra rivista sull'ultime news che arrivano dal Ministero dell'Ambiente***.***

Dopo un iter procedurale, che definirei troppo complesso in relazione al problema evidenziato nei contributi da me pubblicati nel 2012 su questa testata, finalmente il Ministero dell'Ambiente, con il Decreto 15 gennaio 2014, pubblicato sulla G.U. n.33 del 10.2.2014, ha messo una *"pezza"* alla falla che si era creata in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 128/2010.

Ma torniamo un passo indietro: circa un anno fa, mi erano stati consegnati una serie di documenti d'indubbia rilevanza sulle problematica di che trattasi, la quale aveva creato non pochi problemi, sia di natura sanzionatoria che di natura amministrativa, ad una larga fetta di titolari allo scarico, primi fra tutti i piccoli comuni, che non avevano ottemperato a quanto disposto dalle modifiche apportate dal citato decreto legislativo.

La suddetta documentazione riguardava uno scambio epistolare, del novembre 2012 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Conferenza Unificata Stato-Regioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: il citato dicastero, di concerto con i Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, aveva trasmesso, per la richiesta del

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

prescritto parere, uno schema di decreto con il quale intendeva apportare modifiche alla parte I dell'Allegato IV alla parte V del D. Lgs. n.152/2006.

In sostanza lo schema di decreto recitava testualmente:

(articolo unico)

1. Alla parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

"p) Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera ll).".

2. Alla parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera kk) è aggiunta la seguente:

"ll) Linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito delgi impianti di trattamento di acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti.".

Il Ministero dell'Ambiente, nelle motivazioni riportate in premessa del citato schema di decreto, accoglieva parzialmente la proposta formulata da FederUtility – Federazione delle imprese energetiche e idriche – la quale aveva *"chiesto di escludere dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera le linee di trattamento dei fanghi derivanti da trattamenti di potabilizzazione delle acque, nonché le linee di trattamento dei fanghi relative agli impianti di trattamento delle acque reflue al di sotto dei 10.000 abitanti equivalenti."*

Il dicastero argomentava l'accoglimento della suddetta proposta considerando che, *"ai sensi della lettera v) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità (di competenza delle regioni e delle province autonome) gli impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti".*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Il passaggio successivo fu la richiesta di *"assenso tecnico"* inoltrata dalla Conferenza Unificata alla Regione Piemonte, Coordinatrice della Commissione ambiente, nonché all'ANCI ed all'UPI.

Oggi finalmente il decreto è andato in porto, in un unico articolo, come di seguito riportato:

Articolo unico

1. Nell'allegato IV, parte I, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera p) e' sostituita dalla seguente: «p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis)»;

e' inserita, dopo la lettera p), la seguente lettera: «p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialita' inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m^3/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti.

In conclusione ritengo, tralasciando critiche e commenti sulle motivazioni addotte dal citato decreto, e reputando più idonea una semplice correzione della sola lettera p) della parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. n.152/2006, che un passo importante è stato fatto, per correre ai ripari e raddrizzare il tiro su quello che io ho definito, da un punto di vista tecnico, un obbligo "*straordinariamente assurdo e tecnicamente inconcepibile*".

Mauro Kusturin

Pubblicato il 21 febbraio 2014

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)